

**Ordinanza della Corte 15 aprile 2010 — Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA/Commissione europea, Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA), Regno di Spagna**

(Causa C-517/08 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Direttiva 91/414/CEE — Non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della suddetta direttiva — Ritiro delle autorizzazioni di immissione in commercio — Impugnazione manifestamente infondata)*

(2010/C 234/24)

Lingua processuale: l'inglese

#### Parti

Ricorrenti: Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA, Aragonesas Agro SA (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: L. Parpala e N.B. Rasmussen, agenti), Bayer CropScience AG, European Crop Protection Association (ECPA) (rappresentante: D. Waelbroeck, avvocato), Regno di Spagna

#### Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 9 settembre 2008, causa T-75/06, Bayer CropScience e a./Commissione, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 2 dicembre 2005, 2005/864/CE, concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il n. C(2005) 4611] (GU L 317, pag. 25)

#### Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *Makhteshim-Agan Holding BV, Alfa Agricultural Supplies SA e Aragonesas Agro SA sono condannate alle spese.*
- 3) *European Crop Protection Association (ECPA) sopporta le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 19 del 24.1.2009

**Ordinanza della Corte 22 marzo 2010 — Société des plantations de Mbanga SA (SPM)/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea**

(Causa C-39/09 P) <sup>(1)</sup>

*(Impugnazione — Art. 119 del regolamento di procedura della Corte — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane — Regime d'importazione di banane originarie dei paesi ACP nella Comunità — Danno asseritamente subito da un produttore indipendente — Inosservanza delle regole di concorrenza nel settore della politica agricola comune — Violazione dei principi generali del diritto, in particolare del principio della buona amministrazione — Impugnazione manifestamente irricevibile o manifestamente infondata)*

(2010/C 234/25)

Lingua processuale: il francese

#### Parti

Ricorrente: Société des plantations de Mbanga SA (SPM) (rappresentante: avv. A. Farache, avocat)

*Altre parti nel procedimento:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. De Gregorio Merino, E. Sibon, agenti), Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart, agente)

#### Oggetto

Impugnazione contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 13 novembre 2008, causa T-128/05, SPM/Consiglio e Commissione, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso per risarcimento della ricorrente inteso ad ottenere il risarcimento dei presunti danni subiti a causa della normativa asseritamente illegittima adottata dal Consiglio e dalla Commissione in materia di importazione di banane nella Comunità — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Banane originarie dei paesi ACP — Danno asseritamente subito da un produttore indipendente — Inosservanza delle regole sulla concorrenza nel settore della politica agricola comune — Violazione dei principi generali del diritto e, in particolare, del principio della buona amministrazione

#### Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Société des plantations de Mbanga SA (SPM) è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 90 del 18/04/2009.